



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

DOCUMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI DOVERI IMPOSTI DALLE NORME VIGENTI IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA

Alla luce del **D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81**- nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'**Allegato VIII del D.I. 5 agosto 1998 n. 363** – Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della **Direttiva interna dell'Università degli Studi di Genova per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro**, si impone la precisa individuazione dei soggetti destinatari dei doveri in tema di prevenzione degli infortuni e sicurezza, prendendo le mosse dalle definizioni e dagli ambiti delineati dalle sopraccitate normative.

DEFINIZIONE ED OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Il D.Lgs. 81/08 definisce il **preposto** come *la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Posto che il conferimento della qualifica di **preposto** ad un soggetto avviene con riguardo alle mansioni effettivamente svolte, allorché il soggetto assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, e per questo stesso motivo tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza e al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori, il D.Lgs. 81/08 stabilisce all'art. 19 gli **obblighi** del **preposto** che, secondo le loro attribuzioni e competenze, deve:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

DEFINIZIONE ED OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO

La figura del *Responsabile dell'attività didattica* è stata introdotta dal D.I. 5 agosto 1998 n. 363 – Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che all'art.2 dell'Allegato VIII lo definisce come *il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.*

Per quanto concerne le attribuzioni e gli obblighi del *Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio* l'art.5 del medesimo decreto dispone che:

- *Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio*, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- *Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio*, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- In particolare *il responsabile della attività didattica o di ricerca*, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) **frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.**

Gravano inoltre in capo a questa figura veri e propri **obblighi di formazione ed informazione attiva**:

l'art. 6 infatti dispone che questi debba, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Dalle suddette definizioni ed obblighi, e considerando quanto disposto dalla Direttiva interna dell'Università degli Studi di Genova per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Dipartimento adotta i seguenti criteri al fine di individuare univocamente le sopramenzionate figure:

INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO

la Direttiva interna dell'Università degli Studi di Genova per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro lo definisce il *soggetto che ha la responsabilità di un settore del Dipartimento ovvero di un settore del Centro di Servizi o di una particolare attività e nell'ambito di questa provvede e sovrintende alla attuazione delle disposizioni del "Dirigente" sovraordinato, a cui risponde.*

Il *preposto* in materia di prevenzione infortuni e sicurezza per quanto concerne gli spazi comuni di una sezione del Dipartimento, quelli fruibili dalla generalità del personale ed eventualmente da esterni che ivi si trovino, viene pertanto individuato nel **Responsabile della Sezione**. Questa figura ha *in primis* il dovere di far sì che in queste aree siano presenti estintori idonei, collocati in punti facilmente accessibili, indicati e noti ai lavoratori, mantenuti in buona efficienza e controllati ogni 6 mesi da personale qualificato. Più precisamente deve fare in modo che:

- i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere sempre sgombri e liberi;
- gli spazi e le vie di fuga siano sempre perfettamente percorribili, senza intralci di sorta;
- i mezzi di estinzione siano mantenuti in efficienza;
- ciascuno sappia cosa fare e dove andare;
- siano date informazione e istruzioni precise sul piano di evacuazione dei locali in caso di incendio o emergenza;
- le vie e scale di fuga siano sempre indicate da una corretta e sufficiente segnaletica di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO

la Direttiva interna dell'Università degli Studi di Genova per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dispone (come stabilito dal Decreto 5 Agosto 1998 n. 363) che riveste le attribuzioni di Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio *quel lavoratore che sia: titolare di insegnamento, relatore di tesi di laurea ovvero correlatore responsabile per tesi fuori sede, che effettui autonomamente attività di ricerca ovvero che coordini ricerca in gruppo, che sia responsabile di attività di assistenza ovvero di servizio.*

Da ciò si evince come questi assuma le funzioni di un "preposto di fatto" nello svolgimento di attività didattica o di ricerca.

Vengono quindi individuati come Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio *tutti coloro i quali fruiscono di contributi per la ricerca e che godono di autonomia di gestione ed organizzazione delle attività di didattica e/o ricerca.*

Successivamente all'approvazione del presente documento da parte del Consiglio di Dipartimento verrà stilato un elenco con l'individuazione nominativa delle figure di **Preposto** e di **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio** per ciascuna sezione del Dipartimento stesso.

Genova,

Il Direttore del Dipartimento